



Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona  
Area Tecnica  
Servizio pianificazione, progettazione, programmazione e controllo  
C. F. 93135970429  
<http://www.atarifiuti.an.it>  
[segreteria@atarifiuti.an.it](mailto:segreteria@atarifiuti.an.it)  
[PEC: atarifiutiancona@pec.it](mailto:atarifiutiancona@pec.it)

## **ALLEGATO A**

### **PROGETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI PRODOTTE NEL TERRITORIO DELL'ATO 2 ANCONA**

**Lotto 1: CIG 7487626870**  
**Lotto 2: CIG 748763932C**  
**Lotto 3: CIG 7487657207**

Revisione 5 giugno 2018

---

## INDICE

Progetto del servizio	pag. 3
Allegato A1 - Capitolato speciale d'Appalto (CSA)	pag. 12
Allegati 1 al CSA	pag. 26
Allegati 2 al CSA	pag. 29
Allegati 3 al CSA	pag. 31

---

## PROGETTO DEL SERVIZIO

Nel Piano d'Ambito in corso di redazione si sta verificando la realizzazione, nel territorio dell'ATO, di un impianto per il trattamento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani ed assimilati e di un impianto per il trattamento del rifiuto proveniente da spazzamento stradale e pulizia degli arenili.

Tali impianti, qualora l'Assemblea ne decidesse la realizzazione, non potrebbero entrare in esercizio verosimilmente prima di tre/quattro anni per cui occorre provvedere, nel periodo transitorio, al trattamento delle suddette frazioni di rifiuti mediante l'affidamento del servizio di trasporto e recupero.

Come previsto dalla Delibera dell'Assemblea n.°13 del 28/04/2017 si è quindi predisposto il presente progetto a cui sono allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e relativi allegati;
- Criteri per la valutazione delle offerte;

A seguito di un'indagine di mercato relativa al servizio di cui in oggetto, i costi da porre a base di gara sono stati quantificati in €/t 110,00 per i rifiuti da spazzamento stradale (CER 20 03 03), in €/t 135,00 per rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08) ed in €/t 55,00 per i rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (codice CER 20 02 01);

Si ritiene necessario suddividere il servizio nei seguenti lotti:

- Lotto 1: Rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento stradale (codice CER 20 03 03);
- Lotto 2: Rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (codice CER 20 01 08);
- Lotto 3: Rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (codice CER 20 02 01).

Per alcuni Comuni il contratto del servizio rifiuti comprende già in capo al Gestore il trasporto e recupero dei rifiuti biodegradabili per cui nel presente progetto i territori di tali comuni non vengono inseriti nei lotti 2 e 3; analogamente i territori di alcuni comuni che hanno in corso diverse modalità di recupero dei rifiuti a spazzamento stradale o del "verde" non sono previsti nel lotto 1 o 3;

Rimane da definire una problematica in merito alla possibilità di recupero dei rifiuti da pulizia arenili. Con l'entrata in vigore delle linee guida della Regione Marche, Delibera Giunta Regionale n. 311 del 3/04/2018, i Comuni del litorale hanno riorganizzato l'attività di pulizia degli arenili provvedendo a separare i rifiuti raccolti nei differenti codici CER tra cui i codici codice CER 20 03 01 e CER 20 03 03 con il quale vengono di fatto identificati, sia i rifiuti di origine antropica trasportati a riva dal mare e raccolti sugli arenili, sia il rifiuto costituito da biomassa vegetale (alghe marine), con presenza di legno, sabbia e conchiglie.

Necessitando di maggiori approfondimenti in merito al recupero di questi due ultime tipologie di rifiuti e non disponendo al momento di dati quantitativi stimabili, ne delle potenzialità di offerta impiantistica dedicata sul mercato, si è deciso di non inserirli in gara ma eventualmente di procedere al loro recupero nei medesimi impianti richiesti per il recupero dei rifiuti biodegradabili e di recupero rifiuti da spazzamento stradale prevedendo un possibile recupero di detti rifiuti in una fase successiva nel corso della durata dell'affidamento dei singoli lotti, nel caso in cui si disponga delle relative autorizzazioni in materia, indicando già nei documenti di gara la previsione, di cui al Bando tipo ANAC, di eventuale affidamento di servizi analoghi oltre che inserire nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica un punteggio dedicato ad impianti di trasferimento e/o recupero in possesso di autorizzazione a ricevere rifiuti da pulizia arenili codice CER 20 03 01.

Il possibile valore di detti servizi analoghi che l'aggiudicatario del singolo lotto interessato dovrà impegnarsi ad eseguire nel caso in cui, disponendo delle relative autorizzazioni, l'ATA dovesse richiederne l'esecuzione, viene presuntivamente stimato in euro € 1.671.788,25 IVA esclusa il possibile valore del servizio analogo al Lotto 1 e € 2.051.740,13 IVA esclusa;

Il periodo ottimale di programmazione del servizio deve essere pari a 36 mesi con possibile rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, prevedendo inoltre la prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" (c.d. "proroga tecnica"), nel termine massimo di 6 (sei) mesi nel caso in cui, alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire la gara di appalto per il nuovo affidamento ovvero per l'eventuale entrata in servizio di un impianto di ATO;

L'importo stimato (con i dati di produzione rifiuti 2016-2017) da porre a base di gara per ciascun lotto, esclusi i servizi analoghi, è definito come segue:

<b>Lotto</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Quantitativi stimati per l'intero periodo di gara [t]</b>	<b>Importo unitario a base di gara [€/t]</b>	<b>Totale stimato a base di gara IVA esclusa [€]</b>	<b>Totale stimato a base di gara IVA inclusa (10%) [€]</b>
Lotto 1	CER 20 03 03	<b>37.863,02</b>	110,00	<b>4.164.931,98</b>	<b>4.581.425,18</b>
Lotto 2	CER 20 01 08	<b>53.588,97</b>	135,00	<b>7.234.510,95</b>	<b>7.957.962,05</b>
Lotto 3	CER 20 02 01	<b>7.680,51</b>	55,00	<b>422.428,05</b>	<b>464.670,86</b>

Dando atto che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, definiti in base a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e in base all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad € 0,00.

Viene pertanto superata la soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per cui occorre procedere con una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 3).

Gli importi sopra riportati sono comprensivi anche del costo del/i centro/i di trasferta che dovrà/dovranno essere necessariamente individuato/i dall'Impresa Aggiudicataria nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo comma del D.Lgs. n.152/2006, e valutando la prossimità degli stessi rispetto al baricentro di produzione rifiuti, al fine di contenere per quanto possibile gli oneri di trasporto per gli enti produttori.

I suddetti centri di trasferta dovranno essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

L'esecuzione delle prestazioni in oggetto sono direttamente affidate per ogni lotto all'Impresa Aggiudicataria, ma viene previsto l'eventuale subappalto delle prestazioni nel limite massimo del 30% del valore subappaltabile calcolato in riferimento ad ogni singolo lotto, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che ai sensi del succitato art 105 del D.Lgs. n. 50/2016, riguardando il presente progetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, qualora l'I.A intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, ed indicata la terna di subappaltatori, oltre alle dichiarazioni dei subappaltatori stessi di possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa Aggiudicataria dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni non si provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, tranne nella fattispecie che quest'ultimi siano una microimpresa o piccola impresa o nel caso in cui l'I.A. sia inadempiente. Per i pagamenti di competenza dell'I.A. la stessa dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co.3 del Codice.

E vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno all'I.A.

I comuni interessati alla procedura hanno delegato l'ATA quale stazione appaltante, come da tabella seguente:

<b>Comune/Unione</b>	<b>Estremi atto Lotto 1</b>	<b>Lotto 1 CER 200303 [t/anno]</b>	<b>Estremi atto Lotto 2 e 3</b>	<b>Lotto 2 CER 200108 [t/anno]</b>	<b>Lotto 3 CER 200201 [t/anno]</b>
Ancona	DG 218/2018	3.714,86			
Arcevia	DG 33/2018 Prot.n. 1814/2018	10,00	DG 33/2018 Prot.n. 1814/2018	273,00	4,50
Barbara	DG 83/2017 Prot.n.6473/2107	5,47	DG 17/2018 Prot.n.1584/2018	119,00	19,25
Camerano	Prot.n.6551/2017	62,40			
Camerata Picena	DG 25/2018 Prot.n.1392/2018	31,04			
Castelfidardo	Prot.n.810/2018	397,18			
Castelleone di Suasa	DG 53/2017 Prot.n.6418/2017	0,10	DG 6/2018 1349/2018	133,18	35,54
Castelplanio	DG 32/2018 Prot.n. 2069/2018	64,00	DG 32/2018 Prot.n. 2069/2018	241,00	
Cerreto d'Esi	DG 5/2018 e 26/2018 Prot.n. 379/2018	56,30	DG 28/2018	288,22	
Chiaravalle	Prot.n.6241/2017	409,32			
Corinaldo	DG 84/2017 Prot.n.6309/2017	95,52	DG 10/2018 Prot.n.1273/2018	412,86	133,86
Cupramontana	DG 132/2017 Prot.n.6349/2017	77,44	DG 42/2018 Prot.n.1263/2018	340,00	
Fabriano	DG 65/2018	465,00			
Filottrano	Prot.n.1530/2018	150,74			

<b>Comune/Unione</b>	<b>Estremi atto Lotto 1</b>	<b>Lotto 1 CER 200303 [t/anno]</b>	<b>Estremi atto Lotto 2 e 3</b>	<b>Lotto 2 CER 20 01 08 [t/anno]</b>	<b>Lotto 3 CER 20 02 01 [t/anno]</b>
Genga	DG 25/2018 Prot.n.1283/2018	30,00			
Maiolati Spontini	DG 145/2017 Prot.n.1413/2018	101,73	DG 33/2018 Prot.n.1375/2018	530,71	
Mergo			DG 30/2018	79,50	
Monsano	DG 43/2018 Prot.n.1852/2018	34,50	DG 24/2018 Prot.n.1393/2018	276,00	92,00
Montecarotto	DG 74/2017 Prot.n.6474/2017	32,35	DG 25/2018 1502/2018	159,64	183,61
Montemarciano	Prot.n.1432/2018	106,78			
Monte San Vito	Prot.n.6240/2017	57,58			
Numana	Prot.n.1411/2018	150,28			
Offagna	DG 29/2018 Prot.n.1683/2018	25,26			
Ostra	DG 41/2108 Prot.n. 1701/2018	20,03	DG 41/2108 Prot.n. 1701/2018	553,02	145,18
Ostra Vetere	DG 20/2018 Prot.n.1406/2018	40,53	DG 20/2018 Prot.n.1406/2018	256,30	57,40
Poggio San Marcello			DG 25/2018 Prot.n.1992/2018	36,77	
Rosora			DG 21/2018 Prot.n.2088/2018	128,17	
San Paolo di Jesi	DG 35/2018 Prot.n.1702/2018	16,34	DG 35/2018 Prot.n.1702/2018	50,00	
Santa Maria Nuova	DG 31/2018 Prot.n.1735/2018	20,00			
Sassoferrato	DG 153/2017 Prot.n.6593/2017	112,46			
Senigallia	DG 294/2017 Prot.n.6856/2017	1440,15	DD 387/2017 Prot.n 1462/2018	5502,22	809,78
Serra de' Conti	DG 7/2018 Prot.n. 1734/2018	20,00			
Serra San Quirico	DG 41/2018	50,00	DG 41/2018	139,00	
Sirolo	Prot.n. 2422/2017	189,66			
Staffolo	DG 37/2018 Prot.n. 1339/2018	40,61	DG 37/2018 Prot.n. 1339/2018	148,70	
Trecastelli	DG 37/2018	110,00	DG 35/2018	702,76	161,66
Unione Terra dei Castelli (comuni di Agugliano e Polverigi)	DG 28/2018 Prot.2297/2018	123,20			
Unione dei Comuni di Castellbellino e Monte Roberto	DG 14/2018 Prot.n. 1828/2018	131,90	DG 14/2018 Prot.n. 1828/2018	346,21	
Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello	DG 16/2018	21,00	DG 16/2018	493,00	64,00
San Lorenzo in Campo (PU)			DG 27/2018 Prot. n. 1260/2018	300,00	80,00
Terre Roveresche (PU)			DG 51/2108 Prot.n. 1264/2018	400,00	

---

Con e-mail del 13/03/2018 si è data informazione all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1- Pesaro - Urbino della richiesta di partecipazione a detta procedura da parte comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roversche, che rientrano in tale ATO;

L'ATA di Pesaro - Urbino ha richiesto di inserire nei documenti di gara apposita clausola di salvaguardia affinché possano essere fatte salve le competenze dell'ATO 1 – Pesaro Urbino in materia di organizzazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di tale territorio.

Nei documenti di gara si è quindi previsto che il servizio in oggetto per i comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roversche venga svolto in via temporanea in attesa di riorganizzazione a livello di ATO di riferimento e pertanto potrebbe cessare nel caso in cui intervenisse un affidamento di analogo servizio nell'ATO 1 Pesaro - Urbino a cui appartengono tali comuni.

La copertura finanziaria relativa al servizio di cui in oggetto per l'intera durata dell'appalto è a carico dei bilanci degli enti aderenti alla procedura i quali provvederanno direttamente al pagamento del corrispettivo all'Impresa aggiudicataria, come risulta dai sopra richiamati atti, fatta eccezione per i Comuni di Castelfidardo, Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito, Numana e Sirolo per i quali provvederà direttamente l'ATA e del Comune di Camerano per il quale (essendo vigente la tariffa di natura corrispettiva in titolarità del Gestore del servizio rifiuti) provvederà direttamente tale Gestore del servizio (con recupero del costo nei Piani finanziari).

Anche per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto necessita ricorrere alla convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro – Urbino, sottoscritta in data 06.04.2017, dietro riconoscimento dell'importo di € 5.000,00 (tetto massimo previsto in convenzione);

Gli elementi previsti nel presente progetto di servizio, a cui dovrà attenersi la suddetta SUA sono:

- a. **Oggetto del Contratto:** Servizio di trasporto e il recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento stradale (CER 20 03 03), biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08) e di rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (CER 20 02 01);
- b. **Modalità di Selezione degli Operatori economici:** Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, divisa nei seguenti lotti:

Lotto	Codice CER	Importo escluso IVA
Lotto 1	CER 20 03 03	€ 4.164.931,98
Lotto 2	CER 20 01 08	€ 7.234.510,95
Lotto 3	CER 20 02 01	€ 422.428,05

- c. **Criterio di Selezione delle Offerte:** offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; punteggi assegnati: 70 p.ti per l'offerta tecnica e 30 p.ti per l'offerta economica (vedi allegato A2).  
Si prevederà l'esclusione delle offerte espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara poiché comporterebbero il superamento della copertura finanziaria stabilita negli atti di indizione della procedura.
- d. **Obiettivo:** affidamento del suddetto servizio di trasporto e il recupero di rifiuti urbani ed assimilati prodotti nei territori indicati in premessa;
- e. **Durata:** 36 mesi eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi con previsione inoltre della prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" (c.d.

“proroga tecnica”) nel termine massimo di 6 (sei) mesi nel caso in cui alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto fosse necessario un lasso di tempo per esperire la gara di appalto per il nuovo affidamento, ovvero per l’eventuale entrata in funzione di un impianto di ATO;

- f. **Forma del Contratto:** il contratto sarà stipulato con scrittura privata e sottoscritto in modalità elettronica oltre che registrato con spese a carico dell’Impresa Aggiudicataria;
- g. **Importi a base di gara,** esclusa IVA, per singolo lotto e per l’intero periodo contrattuale sono:

Lotto	Codice CER	Importo annuo escluso IVA [€]	Importo totale per la durata contrattuale escluso IVA [€]
Lotto 1	CER 20 03 03	<b>925.540,44</b>	<b>4.164.931,98</b>
Lotto 2	CER 20 01 08	<b>1.607.669,10</b>	<b>7.234.510,95</b>
Lotto 3	CER 20 02 01	<b>93.872,90</b>	<b>422.428,05</b>

L’importo totale stimato a base di gara per la prevista durata contrattuale (comprensiva dell’eventuale rinnovo e della eventuale proroga tecnica) è determinato in € 11.821.870,98 (oltre IVA) di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**h. Per ogni singolo lotto:**

- Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi al sensi degli artt. 47 e 48 del predetto Decreto legislativo;
- Condizioni minime di partecipazione:

➤ Requisiti generali e speciali:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per attività di gestione dei rifiuti;
- b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- c) Iscrizione nella “White List” pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ogni soggetto economico deve essere in possesso di tale requisito. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- d) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Decreto 3 giugno 2014 n. 120) per le seguenti categorie e classi:
  - ✓ Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe B o superiore (oppure attestazioni equivalenti per le imprese appartenenti alla Comunità Europea);
- e) Certificazione di Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9001, per i servizi oggetto della gara;
- f) Certificazione sistema di gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN ISO 14001, per i servizi oggetto della gara;

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi, GEIE i requisiti generali e speciali sopra riportati devono essere posseduti da tutte le imprese.

➤ Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), un fatturato globale non inferiore all’importo complessivo stimato del singolo lotto.

➤ Requisiti di capacità tecnica – professionali:

- a) Aver svolto nel triennio precedente (2015-2016-2017) il servizio di trasporto rifiuti per un quantitativo totale non inferiore per ogni anno del triennio a:
- 8.000 t/a per il lotto 1;
  - 10.000 t/a per il lotto 2;
  - 1.000 t/a per il lotto 3.

Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una certificazione con indicazione dei rispettivi quantitativi, date e destinatari, pubblici o privati.

In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 co 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e GEIE, tale requisito, non frazionabile, dovrà essere posseduto dall'insieme del raggruppamento; per i Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio.

- b) Dichiarazione con la quale l'Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per ogni singolo lotto e per tutta la durata del servizio, di uno o più centri di trasferimento debitamente autorizzati (o in corso di autorizzazione) a ricevere i rifiuti di cui agli specifici codici CER oggetto della gara. Qualora l'Impresa si impegni a garantire la disponibilità di un solo centro di trasferimento, questo dovrà essere autorizzato a ricevere un quantitativo pari almeno a:
- 15.000 t/anno per il lotto 1;
  - 15.000 t/anno per il lotto 2;
  - 2.000 t/anno per il lotto 3.

I centri di trasferimento dovranno quindi essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Tale requisito dovrà essere comprovato dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, presentando copia delle autorizzazioni relative al/i centro/i di trasferimento e le attestazioni, quali Convenzione/i o Lettera/e di accettazione rilasciate dal/dai centro/i di trasferimento indicato/i in sede di gara, che certifichino il possesso o la disponibilità del centro/i per i quantitativi di rifiuti previsti dal singolo lotto;

- c) Dichiarazione con la quale l'Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per tutta la durata del servizio:
- relativamente al lotto 1, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero autorizzato a ricevere i codici CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale) con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 15.000 t/annue;
  - relativamente al lotti 2, di almeno n. 2 impianti di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER 20.01.08 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 15.000 t/annue per singolo impianto;
  - relativamente al lotti 3, di almeno n. 1 impianto di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER 20.02.01 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 2.000 t/annue.

Tale requisito dovrà essere comprovato dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, presentando copia delle autorizzazioni relative all'impianto/i di trattamento e recupero e le attestazioni, quali Convenzione/i o Lettera/e di accettazione rilasciate dal/dai impianti di trattamento/recupero indicato/i in sede di gara, che certifichino il possesso o la disponibilità dell'impianto di trattamento/recupero per i quantitativi di rifiuti previsti dal singolo lotto;

**i. Subappalto:** obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta con la specifica che, in conformità a quanto previsto dal bando tipo dell'ANAC n. 1/2017, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
  - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
  - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara;
- riferimento a ciascun lotto ed il divieto di subappalto per le cause sopra elencate si riferisce ai lotti non conformi; qualora l'offerta sia presentata con riferimento a più lotti la terna dovrà essere indicata con

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

**j. Servizi analoghi:** L'aggiudicatario del singolo lotto dovrà, disponendo delle relative autorizzazioni, impegnarsi ad eseguire nuovi servizi analoghi, nel caso in cui l'ATA dovesse richiederlo, riferiti ai rifiuti da pulizia arenili di cui al codice CER 20 03 01. Si stima che il possibile valore di detti nuovi servizi analoghi è quantificabile in:

- Servizio analogo al Lotto 1: € 1.671.788,25 IVA esdusa (per i 3 anni di durata contrattuale, oltre all'eventuale rinnovo e proroga tecnica per un totale di 54 mesi);
- Servizio analogo al Lotto 2: € 2.051.740,13 IVA esclusa (per i 3 anni di durata contrattuale, oltre all'eventuale rinnovo e proroga tecnica per un totale di 54 mesi);

**k. Di prevedere inoltre le seguenti condizioni:**

- l'obbligo di prestare cauzione per ogni lotto ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016;
- l'obbligo di presentare idonea copertura assicurativa di cui all'art. 10 del CSA;
- la facoltà dell'ATA di interrompere il servizio per i Comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roversche nel caso in cui intervenisse un affidamento di analogo servizio nell'ATO di competenza di tali comuni;
- la possibilità per ogni operatore economico di presentare offerte per più lotti, purché si disponga dei requisiti cumulativi richiesti;
- la facoltà della Stazione Appaltante di aggiudicazione di più lotti ad un unico operatore economico;
- la facoltà della Stazione Appaltante di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta per lotto purché conveniente o idonea;
- la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione di ogni singolo lotto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- la facoltà della Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara;
- La facoltà dell'ATA di procedere, nelle more del perfezionamento del contratto, alla consegna del servizio in via d'urgenza.

**l. Avvio servizio: data prevista di inizio servizio**

Lotto	Codice CER
Lotto 1	01/09/2018
Lotto 2	
Lotto 3	

---

*m. Contributo a favore dell'ANAC: per gli operatori economici come indicato in tabella:*

<b>Lotto</b>	<b>Codice CER</b>
Lotto 1	€ 140,00
Lotto 2	€ 200,00
Lotto 3	€ 35,00

Gli operatori economici che partecipano a più lotti, devono versare il contributo, nella misura indicata in tabella, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

---

## ALLEGATO A1

### Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)

<b>Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)</b> .....	12
<i>Art. 1 - Oggetto dell'Appalto</i> .....	13
<i>Art. 2 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia</i> .....	13
<i>Art. 3 - Servizi analoghi</i> .....	13
<i>Art. 4 - Definizioni</i> .....	14
<i>Art. 5 - Natura del servizio</i> .....	14
<i>Art. 6 - Effetti obbligatori per le parti</i> .....	14
<i>Art. 7 - Durata</i> .....	15
<i>Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio</i> .....	15
<i>Art. 9 - Automezzi e attrezzature impiegate</i> .....	16
<i>Art. 10 - Centri di trasferimento e impianti di trattamento/recupero</i> .....	17
<i>Art. 11 - Sicurezza e responsabilità nell'esecuzione della prestazione</i> .....	18
<i>Art. 12 - Coperture assicurative</i> .....	18
<i>Art. 13 - Garanzie di esecuzione</i> .....	19
<i>Art. 14 - Subappalto e divieto di cessione del contratto</i> .....	20
<i>Art. 15 - Direttore dell'Esecuzione</i> .....	20
<i>Art. 16 - Quantitativi e importi presunti dell'appalto</i> .....	20
<i>Art. 17 - Contabilizzazione dell'appalto</i> .....	21
<i>Art. 18 - Pagamenti</i> .....	22
<i>Art. 19 - Anticipazioni</i> .....	22
<i>Art. 20 - Revisione dei prezzi</i> .....	22
<i>Art. 21 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa</i> .....	23
<i>Art. 22 - Penalità</i> .....	23
<i>Art. 23 - Clausola risolutiva espressa</i> .....	24
<i>Art. 24 - Rinvio alle Leggi</i> .....	25
<i>Art. 25 - Riservatezza</i> .....	25
<i>Art. 26 - Foro competente</i> .....	25
<b>Allegato 1 del CSA - LOTTO 1 CIG 7487626870</b> .....	26
<b>Allegato 2 del CSA - LOTTO 2: CIG 748763932C</b> .....	29
<b>Allegato 3 del CSA - LOTTO 3: CIG 7487657207</b> .....	31

---

## Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio di trasporto e recupero di alcune tipologie di rifiuti (CER 20.03.03, 20.01.08 e 20.02.01), urbani e assimilati, raccolti nel bacino di competenza dell'ATO 2 Ancona e nei territori dei Comuni di Terre Roveresche e San Lorenzo in Campo appartenenti all'ATO 1 Pesaro Urbino.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono suddivise nei seguenti lotti:

- Lotto 1: Rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento stradale (codice CER 20 03 03);
- Lotto 2: Rifiuti biodegradabili provenienti dall'attività di raccolta differenziata di cucine e mense (codice CER 20 01 08);
- Lotto 3: Rifiuti biodegradabili provenienti dall'attività di sfalcio e potatura di giardini e parchi (codice CER 20 02 01).

Gli Enti per i quali dovrà essere svolto il servizio in oggetto alla gara sono elencati nei rispettivi allegati così come specificato alla seguente tabella.

<b>Lotto</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Allegato</b>
Lotto 1	CER 20 03 03	Allegato 1
Lotto 2	CER 20 01 08	Allegato 2
Lotto 3	CER 20 02 01	Allegato 3

I rifiuti oggetto di gara dovranno essere prelevati dai centri di trasferta, trasportati presso gli impianti di recupero e dovranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento/recupero.

I centri di trasferta e gli impianti di recupero dovranno essere individuati dalla Impresa aggiudicataria.

## Art. 2 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Alcuni comuni dell'ATO al momento non hanno aderito alla procedura poiché hanno in corso diverse forme di recupero delle frazioni di rifiuti oggetto di gara. Alcuni di essi potrebbero successivamente richiedere di aderire alla gara in oggetto per cui l'ATA si riserva di procedere ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Come indicato all'art. 1 partecipano provvisoriamente a tale servizio i comuni di Terre Roveresche e San Lorenzo in Campo appartenenti all'ATO 1 Pesaro Urbino in attesa di riorganizzazione a livello di ATO di riferimento. Pertanto sarà facoltà dell'ATA di interrompere il servizio in questi comuni nel caso in cui intervenisse un affidamento di analogo servizio in tale ATO.

## Art. 3 - Servizi analoghi

Con l'entrata in vigore delle linee guida della Regione Marche, Delibera Giunta Regionale n. 311 del 3/04/2018, i Comuni del litorale hanno riorganizzato l'attività di pulizia degli arenili provvedendo a separare i rifiuti raccolti nei differenti codici CER tra cui il codice CER 20 03 01 con il quale vengono di fatto identificati, sia i rifiuti di origine antropica trasportati a riva dal mare e raccolti sugli arenili, sia il rifiuto costituito da biomassa vegetale (alghe marine), con presenza di legno, sabbia e conchiglie;

Al momento della pubblicazione del Bando necessitano di maggiori approfondimenti in merito al recupero di queste tipologie di rifiuti, non disponendo al momento ne di dati quantitativi stimabili, ne delle potenzialità di offerta impiantistica dedicata sul mercato.

---

Per i Lotti 1 e 2 si prevedere un possibile recupero tali rifiuti negli impianti rispettivamente per il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti biodegradabili.

L'I.A. affidataria dei lotti interessati dovrà eseguire tali servizi analoghi nel caso in cui, disponendo delle relative autorizzazioni, l'ATA dovesse richiederne l'esecuzione durante il periodo di affidamento del servizio.

L'importo stimato dei servizi analoghi è pari ad euro € € 1.671.788,25 IVA esclusa per il Lotto 1 e ad € 2.051.740,13 IVA esclusa per il Lotto 2.

#### **Art. 4 - Definizioni**

Fermo restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.152/2006, nonché quelle dell'art.3 del D.Lgs. n.50/2016, ai fini del presente Capitolato Speciale, ove non espressamente e/o diversamente indicato s'intende:

*Impresa aggiudicataria oppure I.A. oppure Appaltatore*

La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà uno o più dei lotti in cui è suddivisa la presente gara di appalto.

*Committente oppure ATA*

Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona, di seguito denominata ATA, con sede operativa in Viale dell'Industria, 5 – Jesi (AN) – C.A.P. 60035 e sede legale in Strada di Passo Varano n. 19/A – Ancona (AN) – C.A.P. 60131 – pec: [atarifiuti@pec.it](mailto:atarifiuti@pec.it) – sito internet: [www.atarifiuti.an.it](http://www.atarifiuti.an.it), delegata dagli Enti a procedere con l'indizione della procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento del servizio in oggetto.

*Operazioni di recupero*

Le operazioni elencate all'allegato C del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

*Enti*

Comuni o Unioni di Comuni nel quale territorio vengono prodotti rifiuti oggetto di gara e per i quali dovrà essere eseguito il servizio in oggetto alla gara.

#### **Art. 5 - Natura del servizio**

Il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 177 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso, abbandonato e/o ridotto.

#### **Art. 6 - Effetti obbligatori per le parti**

L'Impresa aggiudicataria resterà vincolata con la presentazione dell'offerta economica, come disposto dall'art.32 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a garantire il servizio a sua cura e spese, senza alcun aggravio per il Committente o per gli Enti, anche in caso di indisponibilità degli impianti di recupero e/o delle stazioni di trasferta individuati in sede di offerta.

In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione e/o riduzione del servizio, il Committente potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio addebitando tutti gli oneri sostenuti all'Impresa aggiudicataria, restando fermo comunque il risarcimento, da parte dell'Impresa aggiudicataria, del maggior danno, nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio.

---

Il Committente, nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche d'impresе esterne, restando comunque a carico della I.A. tutti i maggiori oneri e spese sostenute.

## Art. 7 - Durata

Il contratto s'intende perfezionato alla data di sua sottoscrizione ed efficace a decorrere dalla data d'inizio effettivo del servizio, che risulterà d'apposito verbale di consegna redatto e firmato dal Direttore dell'Esecuzione.

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalle date d'inizio effettivo del servizio che si presumono indicativamente come segue:

Lotto	Codice CER
Lotto 1	01/09/2018
Lotto 2	
Lotto 3	

Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni dell'originario, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi oltre la scadenza; il Committente potrà far ricorso a tale rinnovo per proprie esigenze legate all'organizzazione del servizio, dandone comunicazione alla I.A. almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In mancanza di tale comunicazione il contratto s'intenderà risolto di diritto e di fatto.

Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, qual ora fosse necessario un lasso di tempo per esperire la gara di appalto per il nuovo affidamento, l'I.A. è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio in regime di temporanea "prorogatio" (c.d. "proroga tecnica"), nel termine massimo di 6 (sei) mesi, senza poter pretendere alcun indennizzo in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo contrattuale.

## Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto per tutti i lotti prevede che la I.A. effettui le seguenti macro operazioni:

- Provvedere affinché venga effettuata la **pesatura** di ciascun mezzo conferente rifiuti presso il centro di trasferimento individuato dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara;
- Provvedere affinché venga effettuata la pesatura di ciascun mezzo in uscita dal centro di trasferimento e in entrata all'impianto di trattamento/recupero;
- Prelevare** i rifiuti dai centri di trasferimento;
- Trasportare**, conferire e assicurarsi del **trattamento/recupero** dei rifiuti presso gli impianti individuati dall'Impresa Aggiudicataria;
- Predisporre e compilare i Formulare di Identificazione Rifiuto (**FIR**) per i trasporti effettuati per le parti di competenza.

Gli Enti provvederanno, a proprie spese, al trasporto dei rifiuti presso i centri di trasferimento indicati dalla I.A., direttamente o avvalendosi di soggetti terzi. L'I.A. dovrà garantire l'integrale trasporto e trattamento/recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto.

La I.A. dovrà provvedere affinché i rifiuti conferiti dagli Enti presso il centro di trasferimento vengano **pesati**, sia in entrata (lordo), che in uscita (tara), per mezzo di pesa regolarmente autorizzata e provvista delle autorizzazioni di legge.

Le operazioni di **prelievo** del rifiuto potranno essere effettuate sostituendo la vasche-bilico già contenente il rifiuto con un secondo vuoto, oppure, eseguendo operazioni di trasbordo dalla vasche-bilico già contenente il rifiuto, ad un secondo dedicato al trasporto. In ogni caso, tutte le operazioni dovranno essere svolte garantendo la possibilità, per tutti gli Enti interessati dalla gara, e/o da ditte incaricate da essi, di conferire senza interruzioni all'interno dei centri di trasferimento.

---

Le operazioni di approntamento delle vasche-bilico e il prelievo del rifiuto sono totalmente a cura della I.A., direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, attraverso l'utilizzo di mezzi e personale proprio e dovranno essere svolte garantendo tutte le necessarie precauzioni e accorgimenti atti a garantire l'incolumità del personale dell'I.A. ovvero del personale del centro di trasferimento ovvero di qualsiasi altra ditta nonché dei mezzi e delle strutture e di eventuali terzi che si dovessero trovare nell'area interessata dalle operazioni.

L'operazione di **trasporto** avviene a valle dell'operazione di prelievo del rifiuto e consiste nel trasportare e conferire, presso l'impianto di trattamento/recupero individuato dalla I.A., il rifiuto prelevato dal centro di trasferimento. Le operazioni di trasporto e conferimento sono a carico della I.A. che si assume ogni obbligo e responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline, ivi incluse quelle in materia ambientale e di sicurezza, per l'esecuzione del servizio, in particolare per quanto concerne il corretto trasporto dei rifiuti e per il conferimento ad idoneo ed autorizzato impianto.

Le operazioni di **trattamento/recupero** consistono in operazioni di recupero - di cui all'allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - finalizzate principalmente al recupero di inerti per quanto concerne il lotto 1 e produzione di compost, produzione di corrente elettrica e/o produzione di biogas per i lotti 2 e 3.

La I.A. dovrà assicurare la predisposizione da chi di competenza dei **F.I.R. relativi ai trasporti** effettuati dagli Enti e emettere dedicato F.I.R. per il trasporto dal centro di trasferimento al sito di destino (impianto di trattamento/recupero).

Si precisa inoltre che:

- saranno interamente a carico dell'I.A. tutti i costi e/o tributi derivanti dal trattamento/recupero del rifiuto e altri prodotti derivanti da esso;
- saranno interamente a carico dell'I.A., attraverso l'utilizzo di mezzi e personale proprio, tutte le movimentazioni di qualsivoglia attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio;
- l'intero servizio oggetto della gara dovrà essere garantito anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse;
- su richiesta del Committente il servizio dovrà essere garantito anche nei giorni festivi e/o nelle domeniche fino ad un massimo di 15 chiamate/anno, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto per i giorni feriali.

## **Art. 9 - Automezzi e attrezzature impiegate**

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre, sin dal momento d'inizio effettivo del servizio oggetto dell'appalto, di tutti gli automezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento dell'appalto e dovrà poter usufruire di un parco mezzi tale da poter garantire una pronta sostituzione di automezzi ed attrezzature in caso di rotture meccaniche, avarie, malfunzionamenti e/o altre circostanze tali da impedire il servizio in piena efficienza e sicurezza. In caso di indisponibilità, seppur momentanea, dei suddetti automezzi e/o attrezzature, gli stessi potranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche a quelle offerte in gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti di conformità a quanto imposto dalla normativa e autorizzazione scritta da parte del Committente. Il servizio non dovrà comunque essere sospeso neanche parzialmente.

Per lo svolgimento del servizio, l'I.A. dovrà disporre di un numero congruo di vasche-bilico all'interno dei centri di trasferimento. Un numero maggiore di vasche-bilico permetterebbe di limitare le interruzioni di servizio dovute a eventi straordinari e/o produzioni maggiori di rifiuto. Le **vasche-bilico** utilizzate per lo svolgimento del servizio dovranno essere necessariamente a tenuta stagna e dotate di idonea copertura.

L'I.A., prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto, e comunque entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, dovrà produrre l'elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione - portata - classe ambientale di omologazione delle motrici - alimentazione delle motrici - targhe) dei veicoli e delle

---

attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio. Tale elenco dovrà inoltre essere aggiornato ogni qual volta verrà aggiunto o sostituito un veicolo.

Tutti gli automezzi utilizzati per l'espletamento dei servizi in oggetto dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale e il trasporto dei rifiuti.

Inoltre, i veicoli e le attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio, al fine di evitare problematiche di carattere igienico-sanitario ed odorigene, non dovranno stazionare in aree pubbliche (ad es. parcheggi pubblici, strade, ecc).

## **Art. 10 - Centri di trasferimento e impianti di trattamento/recupero**

Per ogni singolo lotto la I.A. dovrà individuare almeno 1 (uno) centro di trasferimento debitamente autorizzato/i (o in corso di autorizzazione) a ricevere i rifiuti di cui agli specifici codici CER oggetto del lotto.

I **centri di trasferimento** dovranno essere individuati dall'Impresa Aggiudicataria nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo co. del D.Lgs. n.152/2006, e valutando la prossimità degli stessi rispetto al baricentro di produzione rifiuti, al fine di contenere per quanto possibile gli oneri di trasporto per gli enti produttori. I baricentri di produzione dei rifiuti relativi ai singoli lotti sono riportati negli allegati corrispondenti ai lotti.

I centri di trasferimento dovranno essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Gli stessi dovranno essere autorizzati a ricevere i CER oggetto del lotto, i quantitativi utili allo svolgimento ottimale del servizio, essere abilitati ad operare in conformità con tutte le disposizioni legislative vigenti in materia e dovranno necessariamente essere organizzati in modo da assicurare la tracciabilità dei rifiuti.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria si sia impegnata a garantire la disponibilità di un solo centro di trasferimento, questo dovrà essere autorizzato a ricevere un quantitativo pari almeno a 15.000 t/anno per il lotto 1, 15.000 t/anno per il lotto 2 e 2.000 t/anno per il lotto 3.

La I.A., entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, dovrà presentare copia delle autorizzazioni relative al/ai centro/i di trasferimento indicato/i in sede di gara e presentare idonee attestazioni, quali Convenzione/i o Lettera/e di accettazione, rilasciate dal/dai centro/i di trasferimento, indicato/i in sede di gara, che certifichino il possesso o la disponibilità del centro di trasferimento per i quantitativi di rifiuti previsti dal singolo lotto.

In caso di aggiudicazione di più lotti ad uno stesso operatore economico, i centri di trasferimento presentati nei diversi lotti possono coincidere purché autorizzati a ricevere i CER ed i quantitativi dei lotti stessi.

Per quanto riguarda invece gli **impianti di trattamento/recupero**:

- relativamente al lotto 1, l'impianto di trattamento/recupero (almeno n. 1 impianto) individuato dall'I.A., dovrà essere autorizzato a ricevere i codici CER 20.03.03 e avere capacità di trattamento/recupero non inferiore a 15.000 t/annue;
- relativamente al lotto 2 gli impianti di trattamento e recupero (almeno 2 impianti), individuati dalla I.A., dovranno essere autorizzati a ricevere i codici CER 20.01.08, e avere capacità di trattamento/recupero non inferiore a 15.000 t/annue per singolo impianto;
- relativamente al lotto 3 gli impianti di trattamento e recupero (almeno 1 impianto), individuato dalla I.A., dovrà essere autorizzato a ricevere i codici CER 20.02.01, e avere capacità di trattamento/recupero non inferiore a 2.000 t/annue per singolo impianto.

Tutti gli impianti dovranno essere abilitati ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti in materia.

---

Si precisa la I.A., entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, dovrà presentare copia delle autorizzazioni relative all/agli impianto/i di trattamento/recupero indicato/i in sede di gara e presentare idonee attestazioni, quali Convenzione/i o Lettera/e di accettazione, rilasciate dal/dai impianti di trattamento/recupero, indicato/i in sede di gara, che certifichino il possesso o la disponibilità dell'impianto di trattamento/recupero per i quantitativi di rifiuti previsti dal singolo lotto.

Per quanto concerne il solo recupero di rifiuti provenienti da spazzamento stradale (codice CER 20 03 03, Lotto 1) l'I.A. si impegna a garantire una percentuale di "effettivo recupero" dei rifiuti, a valle delle operazioni di selezione, vagliatura o simili, di almeno il 50% dei rifiuti trattati, come previsto dal vigente Piano Regionale gestione rifiuti (PARTE II – paragrafo 3.4.4). A tal proposito, l'Impresa Aggiudicataria s'impegna a presentare, entro il mese di febbraio successivo all'anno di competenza, un'asseverazione dalla quale si desuma la percentuale di "effettivo recupero" effettuata da parte degli impianti utilizzati.

Se, nel corso del rapporto contrattuale, i centri di trasferta e/o gli impianti di recupero individuati dall'Impresa si dovessero trovare nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, gli stessi potranno essere sostituiti, dall'I.A., con altri idonei, previa richiesta scritta con dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e successiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Nel caso suddetto sarà onere dell'Impresa aggiudicataria garantire la continuità del servizio senza interruzioni che possano precludere la regolare esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. In tale eventualità all'impresa non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Si precisa che il Committente e/o gli Enti non potranno in nessun modo essere ritenuti responsabili in caso di non accettazione di carico dei rifiuti, totale o parziale, da parte degli impianti di trattamento/recupero come previsto al successivo Art. 17 -. In tale evenienza, i costi di smaltimento rimangono quindi a carico della I.A..

### **Art. 11 - Sicurezza e responsabilità nell'esecuzione della prestazione**

Durante lo svolgimento del servizio l'I.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente, ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'I.A. è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I dipendenti, secondo le diverse funzioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte e adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

### **Art. 12 - Coperture assicurative**

La gestione e l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato verrà effettuato dall'Impresa a proprio rischio e pericolo, per mezzo di automezzi, personale ed organizzazione propri.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause a esso connesse e provvederà alla costituzione di una polizza assicurativa, al fine di tenere indenne il Committente da ogni danno causato agli utenti ed ai terzi nello svolgimento delle attività, con capitale garantito come di seguito indicato:

<b>Lotto</b>	<b>Capitale garantito per ogni sinistro non inferiore ad euro</b>	<b>Capitale garantito per danni alle persone ed alle cose non inferiore ad euro</b>
Lotto 1	2.300.000 (duemilionitrecentomila/00)	2.300.000 (duemilionitrecentomila/00)
Lotto 2	4.000.000 (quattromilioni/00)	4.000.000 (quattromilioni/00)
Lotto 3	230.000 (duecentotrentamila/00)	230.000 (duecentotrentamila/00)

L'Impresa in ogni caso s'intenderà espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne il Committente da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione al servizio oggetto dell'appalto, sollevando con ciò il Committente ed i suoi obbligati da ogni qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale e dovrà essere prorogata qualora venissero attuati il rinnovo o la proroga dell'affidamento.

### **Art. 13 - Garanzie di esecuzione**

Le garanzie di esecuzione, provvisoria e definitiva, dovranno essere prestate per ogni lotto con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 e art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATA.

La "Garanzia definitiva", prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale e redatta in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.103 co. 9 del D.lgs.50/2016 s.m.i..

In caso in cui l'I.A. abbia offerto un ribasso superiore al 10% o al 20%, la garanzia da costituire è aumentata in base a quanto disposto dall'art 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando l'applicazione delle riduzioni previste dal medesimo articolo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Committente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La Committente può richiedere alla I.A. la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte che dovrà avvenire, pena risoluzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta Il Committente è altresì autorizzato ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa aggiudicataria per inadempienze contrattuali o danni o altro all'I.A ad essa imputabili.

La garanzia definitiva dovrà essere integrata e prorogata qualora venissero attuati il rinnovo o la proroga dell'affidamento.

La garanzia definitiva è inoltre progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato così come disposto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

---

La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 14 - Subappalto e divieto di cessione del contratto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile calcolato in riferimento ad ogni singolo lotto.

Qualora l'I.A intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, dovrà obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, ed indicata la terna di subappaltatori, oltre alle dichiarazioni dei subappaltatori stessi di possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'I.A deve inoltre trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105 del predetto Decreto legislativo.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni non si provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, tranne nella fattispecie che quest'ultimi siano una microimpresa o piccola impresa o nel caso in cui l'I.A. sia inadempiente. Per i pagamenti di competenza dell'I.A. la stessa dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co.3 del Codice.

E vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno all'I.A.

#### **Art. 15 - Direttore dell'Esecuzione**

Ai sensi degli art. 31 e 111 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dal Committente.

Lo stesso dovrà adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto, nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

#### **Art. 16 - Quantitativi e importi presunti dell'appalto**

L'importo complessivo dell'appalto, **indicativo e presunto**, relativo alla durata del contratto di 36 (trentasei) mesi, dell'eventuale rinnovo fino ad un massimo di dodici mesi e dell'opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un totale di 54 (cinquantaquattro) mesi, ammonta a euro 11.821.870,98, IVA esclusa, di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I quantitativi stimati e gli importi stimati per ogni Lotto vengono riportati nella tabella sottostante.

Lotto	Allegato	Codice CER	Quantitativo stimato per il periodo di appalto [t]	Prezzo soggetto a ribasso (€/t) IVA esclusa	Oneri per la sicurezza a non soggetti a ribasso [€/t] IVA esclusa	Prezzo complessivo a base di gara (€/t) IVA esclusa	Importo stimato dell'appalto (€) IVA 10% esclusa
Lotto1	Allegato 1	CER 20.03.03	37.863,02	110,00	0,00	110,00	4.164.931,98
Lotto2	Allegato 2	CER 20.01.08	53.588,97	135,00	0,00	135,00	7.234.510,95
Lotto3	Allegato 3	CER 20.02.01	7.680,51	55,00	0,00	55,00	422.428,05
<b>Totale</b>			<b>99.132,50</b>				<b>11.821.870,98</b>

Gli importi indicati in tabella sono da intendersi al netto dell'IVA (10%) e onnicomprensivi del costo dei centri di trasferta individuati dall'I.A., del trasporto all'impianto e del conferimento a recupero del rifiuto, oltre che di ulteriori tributi dovuti per il conferimento a trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti e/o altri costi accessori. Sono quindi compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, ecc. che gravino o possano gravare in futuro sul servizio, compresi eventuali costi di smaltimento per non accettazione dei rifiuti agli impianti come precisato all'art. 10 del presente CSA.

Pertanto con il pagamento del corrispettivo derivante dal prezzo posto a base di gara, ridotto del ribasso offerto, l'Impresa aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi a qualunque altro titolo e ragione.

Stante le condizioni di variabilità nell'andamento dei risultati dei servizi – dovute alle caratteristiche intrinseche dei servizi inerenti i rifiuti urbani – che non consentono a priori di quantificare con certezza le quantità di materiale da avviare a recupero, **il quantitativo stimato è da considerarsi indicativo e non vincolante per il Committente**. Per il suo mancato raggiungimento l'Impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento danni e, comunque, a qualunque altro titolo e ragione, da parte del Committente o comunque dei soggetti incaricati, al pagamento delle prestazioni non effettivamente eseguite. Analogamente, durante il periodo di validità del contratto, il Committente si riserva la facoltà di integrare l'elenco degli Enti, con conseguente possibile aumento dei quantitativi di rifiuti oggetto del contratto, nei limiti consentiti dall'art. 106 co.12. del D.Lgs. n.50/2016, come previsto dal precedente Art. 2 -.

### Art. 17 - Contabilizzazione dell'appalto

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto il corrispettivo è previsto a misura, sulla base dell'importo €/t a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per la quantità di rifiuto contabilizzato.

La contabilizzazione del servizio per tutti i lotti avverrà sulla base dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti ai centri di trasferta da parte degli Enti come risultanti dai formulari o altra idonea dichiarazione di trasporto.

A tal fine l'I.A. dovrà presentare.

- un report che riporti i quantitativi conferiti presso il/i centro/i di trasferta divisi per Enti produttori del rifiuto e per tipologia, con allegata copia digitale dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR) o altra idonea dichiarazione di trasporto.
- fatture quietanzate da eventuali subappaltatori in riferimento ai pagamenti ricevuti dagli Enti (o loro delegati) nel mese precedente.

Il Committente procederà alla stesura dello Stato di Avanzamento e autorizzerà l'emissione delle fatture direttamente agli Enti o ai soggetti da loro delegati, come specificato all'Art. 18 -.

---

L'I.A. avrà l'onere di verificare al momento del conferimento dei rifiuti alla stazione di trasferimento l'idoneità dei rifiuti in ingresso e pertanto il Committente e/o gli Enti non potranno in nessun modo essere ritenuti responsabili in caso di successiva non accettazione degli stessi agli impianti di trattamento/recupero. In tale evenienza, i costi di smaltimento rimangono quindi a carico della I.A..

### **Art. 18 - Pagamenti**

Il corrispettivo, contabilizzato secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 17 - verrà corrisposto con cadenza mensile con pagamento a 30 (trenta) giorni, da parte degli Enti, o da soggetti da loro delegati, direttamente all'Impresa aggiudicataria, fatta eccezione per i Comuni di Castelfidardo, Chiaravalle Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito, Numana e Sirolo per i quali provvederà direttamente l'ATA e del Comune di Camerano per il quale provvederà direttamente il Gestore del servizio.

In caso di ATI o Raggruppamento temporaneo d'impresе dovrà essere emessa un'unica fattura da parte di un unico soggetto, per ogni Ente servito, riportante la quota parte di rifiuti dallo stesso conferita alla stazione di trasferimento, differenziato per CER anche nel caso di aggiudicazione di più lotti.

Ai sensi dell'art. 1, co. 209 e ss. della L. n. 244/2007, l'Impresa incaricata della fatturazione provvede ad emettere, trasmettere, conservare ed archiviare esclusivamente in forma elettronica le fatture a carico dei singoli Enti, avendo cura di verificare tale obbligo con riferimento a eventuali soggetti da loro delegati.

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 *bis* del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta pari al 0,50% (zero virgola cinquanta per cento).

Tali ritenute saranno svincolate, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, l'Impresa incaricata della fatturazione comunica al Committente ed ai singoli Enti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione con riferimento al presente affidamento, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso di subappalto di alcune prestazioni per i pagamenti si procede come previsto al precedente Art. 14 -.

### **Art. 19 - Anticipazioni**

All'Impresa non sarà riconosciuta, per ogni lotto, alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

### **Art. 20 - Revisione dei prezzi**

I corrispettivi dei servizi oggetto del presente appalto sono assoggettabili a revisione sia in aumento, o in diminuzione, in forma automatica a far tempo dal 1° gennaio di ciascun anno, applicando al canone definito l'incremento percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) rilevato dall'ISTAT (ad esempio: gen. 2018 = 101,5)

Gli adeguamenti tariffari determineranno l'aggiornamento automatico dei costi dal primo giorno dell'anno di competenza, compreso il periodo di eventuale rinnovo, ad esclusione del periodo di proroga tecnica previsto all'Art. 7 -. Non saranno possibili variazioni ai corrispettivi su base diversa da quella del predetto indice ISTAT.

## Art. 21 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa

Saranno a carico dell'Impresa, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) Nominare e comunicare in forma scritta al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- b) Trasmettere al Committente copia dei DUVRI sottoscritti con il/i centri di trasferenza e con l'impianto o gli impianti di recupero;
- c) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato con idonea dotazione di mano d'opera, mezzi, attrezzature, prodotti e quant'altro necessario;
- d) Comunicare annualmente l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni al Direttore dell'Esecuzione e comunque prima dell'inizio del servizio;
- e) Rispettare la normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- f) Garantire che il Committente possa, in ogni tempo, durante la durata del contratto, effettuare ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati/recuperati dall'Impresa aggiudicataria.
- g) Trasmettere mensilmente al Committente un report che riporti i quantitativi mensili di rifiuti conferiti presso l'impianto/i di trattamento/recupero divisi per tipologia e per destinatario, con allegata copia digitale degli eventuali formulari di identificazione del rifiuto (FIR);
- h) Applicare la normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e assolvere gli obblighi derivanti da questa o da altre norme di legge pro tempore vigenti in materia ancorché non espressamente qui richiamate.

## Art. 22 - Penalità

L'Impresa, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, oltre all'obbligo di adempiere l'infrazione contestata, non oltre le 24 ore successive alla contestazione, sarà passibile di una penale da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00), mediante provvedimento a firma del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite pec al recapito riportato nella documentazione presentata in sede di offerta.

CATEGORIA	INADEMPIENZA	IMPORTO
Esecuzione del servizio	Impedimento/mancata esecuzione del servizio	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione.
Esecuzione del servizio	Incompleta effettuazione del servizio previsto	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione
Esecuzione del servizio	Irregolarità commesse dal personale dipendente dall'Impresa aggiudicataria, nonché per lo scorretto comportamento e per indisciplina nello svolgimento delle	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione

	mansioni, purché debitamente documentate	
Esecuzione del servizio	Mancato rispetto della percentuale minima di "effettivo recupero"	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni punto percentuale inferiore al 50,00%
Rapporti	Mancata consegna di documentazione amministrativa/contabile (ad es. rapporti/formulari richiesti dal Committente)	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione
Automezzi/attrezzature	Mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione
Automezzi/attrezzature	Mancato rispetto del divieto di stazionamento in aree pubbliche	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione
Automezzi/attrezzature	Inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione
Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del Committente	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione
Altro	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	Da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per singola contestazione

Le eventuali giustificazioni dell'Impresa saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pec.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto sulla prima fattura di pagamento in scadenza decurtando l'importo stabilito proporzionalmente sulle fatture relative agli Enti di cui agli allegati corrispondenti al lotto (o loro soggetti delegati al pagamento), in base alla quota parte imputabile al singolo Ente relativamente alla produzione presunta di rifiuti di cui all'Art. 15 -.

L'ammontare delle penali, per ogni singolo lotto, non potrà in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

### **Art. 23 - Clausola risolutiva espressa**

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) violazioni delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- g) applicazioni di penali oltre la misura massima del 10%;

- 
- h) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.a o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del co. 9 bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
  - i) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa;
  - j) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **Art. 24 - Rinvio alle Leggi**

Per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionale e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto e dal Codice Civile.

#### **Art. 25 - Riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

#### **Art. 26 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di Gara, del Capitolato speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente in via esclusiva il Tribunale Regionale Amministrativo di Ancona o il Tribunale Ordinario di Ancona. E' esclusa la procedura arbitrale.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione del Committente.

## Allegato 1 del CSA - LOTTO 1 CIG 7487626870

### Enti produttori e quantitativi presunti Lotto 1

Il/i centro/i di trasferimento dovrà/anno essere individuato/i dall'Impresa aggiudicataria, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo comma del D.Lgs. n.152/2006, anche valutando la prossimità degli stessi rispetto agli Enti per il quale territorio viene effettuato il servizio, al fine di contenere per quanto possibile i trasporti di rifiuto sia dal punto di vista ambientale che per i relativi oneri di trasporto per gli stessi Enti.

Pertanto il/i suddetto/i centro/i di trasferimento dovranno essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al Lotto 1 ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Di seguito vengono riportati gli Enti per i quali deve essere svolto il servizio del Lotto 1 e la stima dei quantitativi.

Comune	Rifiuto	CER	Stima della q.tà annua [t/anno]
Agugliano *	Spazzamento	200303	57,42
Ancona	Spazzamento	200303	3.714,86
Arcevia	Spazzamento	200303	10,00
Barbara	Spazzamento	200303	5,47
Belvedere Ostrense**	Spazzamento	200303	16,00
Camerano	Spazzamento	200303	62,40
Camerata Picena	Spazzamento	200303	31,04
Castellino ***	Spazzamento	200303	76,80
Castelfidardo	Spazzamento	200303	397,18
Castelleone di Suasa	Spazzamento	200303	0,10
Castelplanio	Spazzamento	200303	64,00
Cerreto d'Esi	Spazzamento	200303	56,30
Chiaravalle	Spazzamento	200303	409,32
Corinaldo	Spazzamento	200303	95,52
Cupramontana	Spazzamento	200303	77,44
Fabriano	Spazzamento	200303	465,00
Filottrano	Spazzamento	200303	150,74
Genga	Spazzamento	200303	30,00
Maiolati Spontini	Spazzamento	200303	101,73
Monsano	Spazzamento	200303	34,50
Monte Roberto***	Spazzamento	200303	55,10
Monte San Vito	Spazzamento	200303	57,58
Montecarotto	Spazzamento	200303	32,35
Montemarciano	Spazzamento	200303	106,78
Morro d'Alba**	Spazzamento	200303	2,50
Numana	Spazzamento	200303	150,28

Comune	Rifiuto	CER	Stima della q.tà annua [t/anno]
Ostra	Spazzamento	200303	20,30
Ostra Vetere	Spazzamento	200303	40,53
Polverigi*	Spazzamento	200303	65,78
San Marcello**	Spazzamento	200303	2,50
San Paolo di Jesi	Spazzamento	200303	16,34
Santa Maria Nuova	Spazzamento	200303	20,00
Sassoferrato	Spazzamento	200303	112,46
Senigallia	Spazzamento	200303	1.440,15
Serra de' Conti	Spazzamento	200303	20,00
Serra San Quirico	Spazzamento	200303	50,00
Sirolo	Spazzamento	200303	189,66
Staffolo	Spazzamento	200303	40,61
Trecastelli	Spazzamento	200303	110,00
<b>Totale</b>			<b>8.414,00</b>

\* Unione Terra dei Castelli (comuni di Agugliano e Polverigi)

\*\*Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello

\*\*\*Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto

### Enti produttori dei rifiuti per i quali è previsto, eventualmente, il servizio analogo relativo al Lotto 1 (art. 2 del CSA).

Comune	Rifiuto	CER	Stima della q.tà annua [t/anno]
Ancona	Pulizia degli arenili	200301	1.405,12
Montemarciano	Pulizia degli arenili	200301	73,22
Falconara marittima	Pulizia degli arenili	200301	1.222,83
Numana	Pulizia degli arenili	200301	176,18
Senigallia	Pulizia degli arenili	200301	500,00
<b>Totale</b>			<b>3.377</b>

## Baricentro di produzione dei rifiuti Lotto 1

I **centri di trasferimento** dovranno essere individuati dall'Impresa Aggiudicataria nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo co. del D.Lgs. n.152/2006, e valutando la prossimità degli stessi rispetto al baricentro di produzione rifiuti, al fine di contenere per quanto possibile gli oneri di trasporto per gli enti produttori.

I centri di trasferimento dovranno essere comunque ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Coordinate *Google Maps*: **43.587242, 13.362450**



## Allegato 2 del CSA - LOTTO 2: CIG 748763932C

### Enti produttori e quantitativi presunti Lotto 2

Il/i centro/i di trasferimento dovrà/anno essere individuato/i dall'Impresa aggiudicataria, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo comma del D.Lgs. n.152/2006, anche valutando la prossimità degli stessi rispetto agli Enti per il quale territorio viene effettuato il servizio, al fine di contenere per quanto possibile i trasporti di rifiuto sia dal punto di vista ambientale che per i relativi oneri di trasporto per gli stessi Enti.

Pertanto il/i suddetto/i centro/i di trasferimento dovranno quindi essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al Lotto 2 (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Di seguito vengono riportati gli Enti per i quali deve essere svolto il servizio del Lotto 2 e la stima dei quantitativi.

Comune	Rifiuto	CER	Stima della q.tà annua [t/anno]
Arcevia	Cucine e Mense	200108	273,00
Barbara	Cucine e Mense	200108	119,00
Belvedere Ostrense**	Cucine e Mense	200108	151,00
Castellino***	Cucine e Mense	200108	88,84
Castelleone di Suasa	Cucine e Mense	200108	133,18
Castelplanio	Cucine e Mense	200108	241,00
Cerreto d'Esi	Cucine e Mense	200108	288,22
Corinaldo	Cucine e Mense	200108	412,86
Cupramontana	Cucine e Mense	200108	340,00
Maiolati Spontini	Cucine e Mense	200108	530,71
Mergo	Cucine e Mense	200108	79,50
Monsano	Cucine e Mense	200108	276,00
Monte Roberto ***	Cucine e Mense	200108	257,37
Montecarotto	Cucine e Mense	200108	159,64
Morro d'Alba**	Cucine e Mense	200108	155,00
Ostra	Cucine e Mense	200108	553,02
Ostra Vetere	Cucine e Mense	200108	256,30
Poggio San Marcello	Cucine e Mense	200108	36,17
San Marcello**	Cucine e Mense	200108	187,00
Rosora	Cucine e Mense	200108	128,17
San Paolo di Jesi	Cucine e Mense	200108	50,00
Senigallia	Cucine e Mense	200108	5.502,22
Serra San Quirico	Cucine e Mense	200108	139,00
Staffolo	Cucine e Mense	200108	148,70
Trecastelli	Cucine e Mense	200108	702,76
San Lorenzo in Campo (PU)	Cucine e Mense	200108	300,00
Terre Roveresche (PU)	Cucine e Mense	200108	400,00
<b>Totali</b>	<b>Cucine e Mense</b>	<b>200108</b>	<b>11.908,66</b>

\* Unione Terra dei Castelli (comuni di Agugliano e Polverigi)

\*\*Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello

\*\*\*Unione dei Comuni di Castellino e Monte Roberto

**Enti produttori dei rifiuti per i quali è previsto, eventualmente, il servizio analogo relativo al Lotto 2 (art. 2 - CSA).**


Comune	Rifiuto	CER	Stima della q.tà annua [t/anno]
Ancona	Pulizia degli arenili	200301	1.405,12
Montemarciano	Pulizia degli arenili	200301	73,22
Falconara marittima	Pulizia degli arenili	200301	1.222,83
Numana	Pulizia degli arenili	200301	176,18
Senigallia	Pulizia degli arenili	200301	500,00
<b>Totale</b>			<b>3.377</b>

**Baricentro di produzione dei rifiuti Lotto 2**

I **centri di trasferimento** dovranno essere individuati dall'Impresa Aggiudicataria nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo co. del D.Lgs. n.152/2006, e valutando la prossimità degli stessi rispetto al baricentro di produzione rifiuti, al fine di contenere per quanto possibile gli oneri di trasporto per gli enti produttori.

I centri di trasferimento dovranno essere comunque ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Coordinate *Google Maps*: **43.626829, 13.160289**



## Allegato 3 del CSA - LOTTO 3: CIG 7487657207

### Enti produttori e quantitativi presunti Lotto 2

Il/i centro/i di trasferimento dovrà/anno essere individuato/i dall'Impresa aggiudicataria, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo comma del D.Lgs. n.152/2006, anche valutando la prossimità degli stessi rispetto agli Enti per il quale territorio viene effettuato il servizio, al fine di contenere per quanto possibile i trasporti di rifiuto sia dal punto di vista ambientale che per i relativi oneri di trasporto per gli stessi Enti.

Pertanto il/i suddetto/i centro/i di trasferimento dovranno quindi essere ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al Lotto 3 (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Di seguito vengono riportati gli Enti per i quali deve essere svolto il servizio del Lotto 3 e la stima dei quantitativi.

Comune	Rifiuto	CER	Stima della q.tà annua [t/anno]
Arcevia	Giardini e parchi	200101	4,50
Barbara	Giardini e parchi	200101	19,25
Belvedere Ostrense**	Giardini e parchi	200101	23,00
Castelleone di Suasa	Giardini e parchi	200101	35,54
Corinaldo	Giardini e parchi	200101	133,86
Monsano	Giardini e parchi	200101	92,00
Montecarotto	Giardini e parchi	200101	183,61
Morro d'Alba**	Giardini e parchi	200101	20,00
Ostra	Giardini e parchi	200101	145,18
Ostra Vetere	Giardini e parchi	200101	57,40
San Marcello**	Giardini e parchi	200101	21,00
Senigallia	Giardini e parchi	200101	809,78
Trecastelli	Giardini e parchi	200101	161,66
<b>Totali</b>			<b>1.706,98</b>

\* Unione Terra dei Castelli (comuni di Agugliano e Polverigi)

\*\*Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello


\*\*\*Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto

## Baricentro di produzione dei rifiuti Lotto 3

I **centri di trasferimento** dovranno essere individuati dall'Impresa Aggiudicataria nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità di cui all'art. 178, primo co. del D.Lgs. n.152/2006, e valutando la prossimità degli stessi rispetto al baricentro di produzione rifiuti, al fine di contenere per quanto possibile gli oneri di trasporto per gli enti produttori.

I centri di trasferimento dovranno essere comunque ubicati necessariamente nel territorio degli Enti per i quali si svolge il servizio corrispondente al lotto aggiudicato (ad esclusione dei comuni di San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) ovvero in un territorio di un altro Ente ad essi confinante purché all'interno del territorio dell'ATO2 - Ancona.

Coordinate *Google Maps*: **43.655225, 13.161991**



\*\*\*\*\*